



FINANCE & SUSTAINABILITY
F&S GLOBAL SUSTAINABLE LAND & SOCIAL HOUSING

Greenwashing, false comunicazioni sociali e l'urgenza di un sistema normativo

Francesco Stocco

Alma
Società tra
Avvocati



Il problema

- Storicamente ci si è chiesto quali sanzioni legare a fenomeni di *greenwashing*
- La letteratura, ad oggi, non ha mai considerato l'applicazione della normativa in materia di false comunicazioni sociali (articoli 2621 – 2622 c.c.)
- Si può pensare di applicare questa sanzione particolarmente pesante a fenomeni di *greenwashing*?



Le norme

- Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i **dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari**, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, **nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge**, consapevolmente espongono fatti **materiali rilevanti** non rispondenti al vero ovvero omettono fatti **materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge **sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società** o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da **uno a cinque anni**.
- La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi(1).

Ipotesi attenuate



Da un anno a sei mesi se di lieve entità *tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*



Non punibile se di particolare tenuità considerato il danno a soci e creditori



Da 3 a 8 anni se si tratta di un emittente (anche in sistema multilaterale di negoziazione)



Nel contesto della NFRD e cosa cambia nella CSRD?

Nell'ambito della NFRD prevaleva nella letteratura penalistica un orientamento negativo: non poteva costituire reato a meno che non aveva un impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria.



Si evidenziava il rischio di incostituzionalità delle norme perché non rispondenti al principio di sufficiente determinatezza delle fattispecie.



Ad oggi però è chiaro che:

- Le informazioni della CSRD hanno natura finanziaria
- Hanno un effetto su situazione patrimoniale, economica e finanziaria

L'applicazione della norma nel concreto e l'urgenza di un sistema

- Quando una dichiarazione falsa o omessa è materiale e rilevante?
- Di certo non aiuta la normativa civilistico finanziaria incentrata su un numero di regole tecniche e standard.
- Conta poi il profilo soggettivo: un informazione può essere sensitive per un investitore e no per un altro.
- Le soluzioni sono quindi, in ogni caso, abbastanza incerte perché:
 - a) Ogni violazione porta all'applicazione della norma penale (con abrogazione, di fatto, delle ipotesi attenuate);
 - b) Solo le violazione davvero sistematiche e macroscopiche portano all'applicazione della norma penale.

Particolare attenzione al rischio di incompletezza

L'urgenza di cambiare il sistema normativo e il modo di scrivere le norme

L'impressione è di un sistema normativo capovolto.

Occorre riprendere, nell'ambito delle tradizioni codicistiche, una normativa per principi e clausole generali.

Occorre pensare ad un sistema normativo e alla limitazione del ricorso a RTS e ITS.

Troppe informazioni amplificano le asimmetrie informative, non le eliminano

Troppe informazioni amplificano le asimmetrie informative, non le eliminano

La regolamentazione per *standard* richiede necessariamente plurimi interventi di assestamento, non è vero che porta alla certezza del diritto

Se in sé un'attività risulta ascritta al *genus* delle attività pericolose, più che di un bisogno di regole giuridiche, dovrebbero essere approntate «*regole inerenti alla tecnica di operatività*».

«*una regola che sia oggettivamente sbagliata perché intrinsecamente irragionevole, potrebbe venire corretta, un poco almeno "limitata" – sul fronte del diritto vivente – dalla presenza di una clausola generale che stia a governo della relativa materia*»

Virgolette di A. A. Dolmetta


Professionalità, diligenza, libertà e accesso al mercato

«una norma di forte dettaglio tende a proporre all'impresa agente dei comportamenti a priori ripetitivi, seriali sino a diventare uguali in ogni caso a se stessi. [...] Si corre il rischio, così, che il comportamento dell'impresa si risolva in una vuota ripetizione di schemi astratti: persi i nessi, per l'appunto, con i singoli fatti [...]. In una parola, una disciplina per regola di forte dettaglio tende virgola di per se stessa, a “de – professionalizzare” cioè l'organizzazione dell'impresa: nel concreto ad abbassare, di riflesso, il livello dell'agire di diligente»

L'imposizione di eccessivi oneri e regole di reporting, la standardizzazione delle condotte “legali” rischia

- **di costituire una barriera significativa all'accesso da parte degli operatori violando il principio di libera concorrenza.**
- **di minare gli stessi principi di libertà economica sanciti dai Trattati UE e da tutte le carte fondamentali dei paesi aderenti all'UE**





È tempo di agire